



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DETERMINA DEL 6° SETTORE

Pubblica Istruzione

N. 21 / 6° SETTORE Del 28-03-2023

REG. GEN. N. 205

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI A.S. 2022/23 - TRATTA ROSOLINI-MODICA. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI SRL PER RILASCIO ABBONAMENTI DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023 CIG: ZF33A7B125

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE

Il sottoscritto Bonomo Agostino, nella qualità di responsabile del settore 6°, nominato con Determina Sindacale n. 1 del 02/01/2023 R.G. n. 1, dispone l'adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 08/11/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;
- che il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con atto consiliare n. 51 del 23/10/2019;
- che il Comune, ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e che quindi, si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato con riferimento all'esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 TUEL);

RICHIAMATO l'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d'interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle P.A., delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;

PREMESSO che in virtù dell'art. 6 della L.R. n. 1 del 02.01.1979 sono state trasferite ai Comuni le competenze relative al trasporto degli studenti pendolari delle Scuole medie statali superiori di cui alla L.R. n. 24 del 26.05.73 e ss.mm.ii. ;

PRESO ATTO che l'art.9 della L.R. n.14/2002, concernente il "Trasporto gratuito degli alunni scuola dell'obbligo e medie superiori", che ha modificato gli artt.1 e 2 della L.R. n.24/1973, prevedeva l'erogazione di un contributo da parte dell'Ente secondo le condizioni di cui ai commi 5° e 6° dell'art.1 che di seguito si riportano:

- **comma 5°:** "Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.";
- **comma 6°:** "Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente."

PRESO ATTO, altresì, della Circolare n. 8, prot. n. 1024 del 24 Settembre 2010, emanata dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio 4° - Finanza Locale, con la quale è stato posto in evidenza che, in dipendenza dell'abrogazione del comma 4° dell'art.1 della L.R. n. 24/1973, operato a norma del comma 72° dell'art.139 della L.R. n. 4/2003, "non è più rimborsabile il costo dell'abbonamento del servizio"

pubblico di linea a coloro che scelgano autonomamente un diverso mezzo di trasporto”, fermo restando la possibilità per l’Ente di gestire direttamente il servizio o mediante affidamento a terzi a mezzo stipula di apposite convenzioni;

VISTA la D.G.C. n. 10/2023 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025;

DATO atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento è il Rag. Corrado Gennaro;

CONSTATATO che, anche per l’A.S. 2022/23, la tratta Rosolini-Modica negli specifici orari scolastici non è servita da nessun servizio pubblico di linea;

ATTESO che deve essere garantita la frequenza nei vari Istituti fuori sede degli studenti pendolari delle Scuole Medie Superiori residenti nel Comune che ne hanno fatto richiesta;

VISTO l’elenco delle istanze per l’A.S. 2022/23 presentate dagli studenti che frequentano Istituti fuori dal Comune di residenza, tendenti ad ottenere l’ammissione ai benefici di cui alla legge regionale n. 14/02 e ss.mm.ii. mediante rilascio di abbonamenti da parte di ditta autorizzata per il percorso circoscritto non servito da mezzi pubblici di linea, in atti;

DATO ATTO che:

- l’art. 250 del T.U.EL. prevede che: “Dalla data di deliberazione del dissenso finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato, con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso”;

- che, nelle more dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l’Ente può assumere nuovi impegni di spesa solo per i servizi indispensabili, per quelli derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi non di competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, per obbligazioni tassativamente previste dalla legge e per quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;

PRESO ATTO dell’art. 10 e nello specifico del comma 1 dell’art. 118 del D.Lgs. 50/2016 (**Nuovo Codice dei Contratti**) il quale prevede che lo stesso Codice non si applica “alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, ……”, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell’articolo 2, paragrafo 4, della stessa, qualora altri enti possano liberamente fornire tale servizio, sul piano generale o in una zona geografica circoscritta, alle stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori;

VISTI, altresì, l’art. 36 comma 2, lett. a) e l’art. 37, comma 1 del vigente D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recitano:

- *art. 36 c. 2 lett.a) : “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
 - a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;*
- *art. 37 c.1 : “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;*

DATO ATTO che la natura del servizio di che trattasi permette di ricorrere alla procedura di affidamento diretto;

CONSTATATO che tale servizio, è stato effettuato, con cura e diligenza, nei precedenti anni scolastici dalla Ditta Autobus Baglieri Srl;

VISTO il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell’utente al costo del servizio di trasporto scolastico urbano ed extraurbano per studenti che frequentano gli istituti primari e secondari di primo e secondo grado, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27/10/2022;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 5 del succitato Regolamento che demanda alla Giunta Comunale la determinazione del costo dell’abbonamento mensile del trasporto scolastico urbano ed extraurbano per le scuole dell’obbligo che così recita: “*La compartecipazione mensile procapite è così determinata: le famiglie partecipano al costo mensile dell’abbonamento per quota pro-capite del servizio del trasporto urbano ed extraurbano, in ragione dei seguenti limiti di reddito ISEE nella misura di*

- *Gratuito per le famiglie con ISEE inferiore ad € 10.632,94 e/o per studenti con disabilità di cui alla Legge n. 104/1992, articolo 3, comma 3;*
- *36% le famiglie con ISEE compreso tra € 10.632,95 ed € 15.000,00;*
- *60% del costo dell’abbonamento per le famiglie con ISEE compreso tra € 15.000,00 ed € 20.000,00;*
- *Oltre € 20.000,01 il costo dell’abbonamento è a totale carico dell’utente.*

Le suddette fasce di reddito potranno essere modificate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. La quota di compartecipazione, inoltre, in relazione al numero dei figli che usufruiscono del trasporto, verrà ridotta come segue:

per il secondo figlio riduzione del 20%

per il terzo figlio riduzione del 40%

Il pagamento della quota spettante di compartecipazione dovrà essere effettuato mensilmente, prima del ritiro dell'abbonamento.

Il costo dell'abbonamento mensile del trasporto scolastico urbano per le scuole dell'obbligo, sarà compartecipato, secondo i criteri suddetti, dalle famiglie che intendono usufruire del servizio, Ogni anno il relativo costo sarà determinato con apposita Deliberazione di Giunta Comunale; in mancanza di deliberazione si intende confermato il costo dell'anno precedente Per l'abbonamento del trasporto extraurbano si prenderanno a riferimento le tariffe applicate dalle ditte che effettueranno il relativo servizio”;

PRESO ATTO inoltre della nota PEC pervenuta in data 31/08/2022 e protocollata al n. 18997 del 01/09/2022, la superiore ditta dichiara la disponibilità di applicare gli stessi prezzi e condizioni dell'A.S. 2021/22, in atti;

VISTA la nota prot. n. 25942 del 05.10.2017 con la quale la Ditta Autobus Baglieri Srl viene autorizzata ad introitare la compartecipazione a carico dell'utente con decorrenza 01.01.2018 per esigenze collegate al Bilancio, in atti;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere ad effettuare un impegno di spesa per il servizio de quo in favore della Ditta Autobus Baglieri Srl;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'utente al costo del servizio di trasporto scolastico urbano ed extraurbano per studenti che frequentano gli istituti primari e secondari di primo e secondo grado, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27/10/2022;

VERIFICATA la disponibilità nel competente capitolo di Bilancio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. ;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.

VISTA la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO che la mancata adozione comporta danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa:

1. Di ammettere per l'A.S. 2022/23 al beneficio del trasporto scolastico - di cui alla L. R. n. 24 del 26.05.73, sostituita dalla L. R. n. 14/02 art. 9 ed ai sensi della L.R. n. 1 del 02.01.79 , art. 6 comma 1 – tutti gli studenti residenti nel Comune aventi diritto e che ne hanno fatto richiesta mediante rilascio di abbonamenti da parte della ditta autorizzata per la tratta di che trattasi con la compartecipazione a carico dell'utente al costo effettivo del servizio come da Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27/10/2022;
2. Di impegnare la spesa complessiva di **€. 3.300,00 IVA compresa**, pari ad un totale imponibile di €. 3.000,00 oltre Iva 10% per €. 300,00 presuntivamente calcolata per il pagamento del periodo utile (dal 01/04/2023 al 30/04/2023) relativo al trasporto degli studenti pendolari delle Scuole Medie Superiori – A.S. 2022/23 che usufruiscono del servizio di linea, tratta Rosolini-Modica, della ditta Autobus Baglieri Srl al cap. 1250 , cod. 04.06-1.03.02.15.000 a voce: “Spese per il trasporto alunni delle Scuole Medie Superiori”, periodo dal 01/03/2023 al 31/03/2023, nei limiti degli stanziamenti corrispondenti del Bilancio di previsione approvato, **2018-2020, annualità 2023**
3. Di prendere atto che gli Istituti scelti dagli alunni pendolari richiedenti non esistono nel nostro Comune e che l'apposito beneficio viene concesso relativamente alle sedi più vicine così come prescritto dall'art. 9 della L.R. n. 14/02 ;
4. Di affidare e autorizzare il servizio di trasporto scolastico – Tratta Rosolini-Modica – per il periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023 alla ditta Autobus Baglieri Srl per la concessione degli abbonamenti agli studenti aventi diritto e consentirne la frequenza ai vari Istituti fuori sede;
5. Di dare atto che la Ditta Autobus Baglieri Srl continua ad essere autorizzata ad introitare la compartecipazione del a carico dell'utente per esigenze collegate al Bilancio, impegnandosi a riscuotere le rette mensili a carico delle famiglie degli utenti ed a trasmettere al Settore Pubblica Istruzione, entro il giorno quindici di ogni mese, il prospetto riepilogativo relativo alle presenze, alle riscossioni ed alle morosità degli stessi, anche nel rispetto della nota prot. n. 25567 del 03.10.2017, in atti;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. Di dare atto, altresì:
 - che la spesa impegnata con il presente atto rientra nelle obbligazioni tassativamente previste dalla legge;
 - che trattasi di spesa che rispetta le prescrizioni di cui all'art. 250, c. 1 del TUEL;
 - che il CIG attribuito dall'ANAC al presente procedimento è: **ZF33A7B125**;
 - che alla data di redazione del presente atto la ditta affidataria della fornitura ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dall'allegato DURC per contratti pubblici di forniture e servizi;

- che la mancata adozione del presente atto può arrecare gravi danni e disagi al regolare prosieguo dell'attività amministrativa dell'Ente;
 - che il sottoscritto attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
 - che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 9. Di trasmettere alla ditta Autobus Baglieri Srl con sede a Rosolini in via Gonzaga n. 24 P. IVA:00792290892 la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000e s.m.i.;
 10. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
 11. Di dare atto che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015 n. 11;
 12. Di dare atto che l'obbligazione sopra citata è esigibile entro il corrente esercizio finanziario;
 13. Di provvedere successivamente alla liquidazione mensile delle somme dovute dietro presentazione delle fatture relative al rilascio degli abbonamenti rilasciati.

Il Responsabile del 6° Settore

F.to Bonomo Agostino

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 21 / 6° SETTORE del 28-03-2023 Reg. Gen. n. 205 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 28-03-23

IL MESSO

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to